

## CONVENZIONE D'INTESA

### TRA

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA** - Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo (d'ora in poi D.I.R.A.A.S), con sede legale in Genova, Via Balbi 2, 16126, codice fiscale 00754150100, Pec: [diraas@pec.unige.it](mailto:diraas@pec.unige.it), rappresentato dal Direttore Prof. Duccio Tongiorgi, come autorizzato da delibera del Consiglio di Dipartimento, da un parte

### E

**REGIONE LIGURIA**, con sede legale in Genova piazza De Ferrari1, 16121 Genova, codice fiscale 00849050109, Pec: [protocollo@pec.regione.liguria.it](mailto:protocollo@pec.regione.liguria.it), rappresentata dal Direttore Generale della Direzione Generale Centrale Organizzazione Dott. Nicola Giancarlo Poggi

in seguito, e per semplice comodità di lettura, Università o Regione, Parti o singolarmente Parte,

### PREMESSO CHE

- a) è interesse dell'Archivio Storico della Regione Liguria, afferente alla Direzione Generale Centrale Organizzazione, intraprendere e definire rapporti di collaborazione con Istituti dedicati alla ricerca e alla formazione per favorire la valorizzazione, lo studio, la conservazione e la più ampia diffusione della conoscenza del patrimonio culturale e dei servizi da esso gestiti;
- b) la Regione Liguria gestisce con proprio personale di elevata professionalità, competenza e cultura, raccolte archivistiche e librerie attinenti a molteplici materie di interesse umanistico, documentazione e fondi storici di indubbio valore storico e giuridico, fra i quali si ricordano a titolo di esempio i fondi prodotti dalle ex Aziende di Soggiorno, Cura e Turismo liguri e dagli ex Uffici Provinciali del Genio Civile;
- c) l'Archivio Storico della Regione Liguria dispone di una Biblioteca specializzata nei fondi conservati aderente al Polo Ligure SBN e dotata di importanti collezioni, come la Biblioteca dell'Ispettorato Agrario di Savona che conserva volumi anche ottocenteschi;
- d) è intenzione delle Parti promuovere lo svolgimento di attività didattiche, finalizzate all'acquisizione sul campo di crediti formativi, abilità professionali e conoscenza delle problematiche lavorative specifiche nel settore dei beni archivistici e librari e dei servizi ad essi correlati;
- e) è intenzione delle Parti realizzare, anche con accordi specifici, progetti comuni alle due Istituzioni con reciproco vantaggio e positive ricadute nell'ampliamento dell'offerta educativa e culturale per gli studiosi e i cittadini;

## CONSIDERATO INOLTRE

- f) che l'Università degli Studi di Genova, Dipartimento D.I.R.A.A.S, considera lo studio del patrimonio archivistico e librario, le raccolte documentarie storiche e contemporanee e la loro promozione e fruizione, anche attraverso l'applicazione di nuovi supporti e tecnologie elettronici e digitali, parti integranti dei corsi di studio e di valorizzazione del patrimonio culturale, nel quadro della conservazione dei beni culturali e dei necessari approfondimenti propri dei percorsi di ricerca;
- g) che è interesse dell'Università degli Studi di Genova, dipartimento D.I.R.A.A.S, favorire sinergie con figure professionali competenti nel settore dei Beni Culturali, al fine di ampliare l'offerta formativa per la comunità studentesca e promuovere attività e forme di collaborazione e progetti di ricerca con enti e soggetti pubblici e privati a livello locale, nazionale e internazionale;

## TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

### TRA

L'Università degli Studi di Genova, Dipartimento D.I.R.A.A.S, come sopra rappresentata

### E

La Regione Liguria, come sopra rappresentata

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### Art. 1 – Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono il primo patto.

### Art. 2 – Oggetto: valorizzazione e fruizione del patrimonio archivistico e librario dell'Archivio Storico della regione Liguria

Il Dipartimento D.I.R.A.A.S si impegna a collaborare con l'Archivio Storico della Regione Liguria, in linea generale, riguardo all'orientamento di parte delle ricerche per lo svolgimento delle prove finali dei corsi di laurea afferenti ad insegnamenti interessati, a tesi sperimentali relative ai processi di digitalizzazione o recupero dei dati di inventari/cataloghi storici e alla promozione di progetti di ricerca che tendano alla valorizzazione interdisciplinare delle raccolte descritte e conservate presso l'Archivio Storico della Regione Liguria. Tali attività verranno svolte in piena collaborazione e condivisione di finalità, metodi e obiettivi tra titolari degli insegnamenti e il responsabile tecnico dell'Archivio Storico della Regione Liguria, nel pieno rispetto della indipendenza stabilita dalla legge a favore dell'Università in materia di attività didattica e di ricerca e di definizione dei corsi di studio, delle materie di insegnamento e della scelta dei docenti.

### **Art. 3 – Ricerca e Formazione**

L'Archivio Storico della Regione Liguria si impegna a collaborare, a partire dall'anno accademico 2024/2025, con il Dipartimento D.I.R.A.A.S tramite lo svolgimento di attività didattiche e di collaborazione a progetti di ricerca di volta in volta individuati in accordo con gli insegnamenti interessati, principalmente nell'ambito del Corso di Laurea in Conservazione dei Beni Culturali, alla valorizzazione del suo patrimonio archivistico e librario. Le attività didattiche e i progetti di ricerca potranno dare luogo all'affidamento dell'insegnamento di materie di studio da parte del Dipartimento D.I.R.A.A.S nel pieno rispetto della normativa vigente, dello Statuto di Ateneo e dei regolamenti generali adottati dall'Università degli Studi di Genova, e della piena autonomia stabilita in materia di incarichi da parte delle istituzioni universitarie.

### **Art. 4 – Referenti**

Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Per il D.I.R.A.A.S:

- il Prof. Biagio Santorelli, coordinatore del Corso di Laurea triennale in Conservazione dei Beni Culturali;
- Il Prof. Stefano Gardini, docente del Corso di studio in Archivistica Generale;

Per l'Archivio Storico della Regione Liguria

- la Dott.ssa Franca Canepa, responsabile tecnico dell'Archivio Storico della Regione Liguria;

### **Art. 5 – Durata ed eventuale rinnovo**

La presente Convenzione ha validità triennale, a partire dall'anno accademico 2024/2025 fino al termine dell'anno accademico 2026/2027. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione. A decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente.

### **Art. 6 – Oneri**

La presente Convenzione non comporta oneri a carico delle Parti.

### **Art. 7 – Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia, consapevoli delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, le Parti dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alle specifiche normative regionali vigenti.

## **Art. 8 – Diritti di proprietà intellettuale**

Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nei progetti scientifici collaborativi dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno.

## **Art. 9 – Riservatezza**

Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato, eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

## **Art. 10 – Sicurezza**

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9.04.2008, n. 81 integrato con il D.Lgs. 3.03.2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro dell'Archivio Storico della Regione Liguria si assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario e delle studentesse e degli studenti ospitati presso l'Archivio Storico della Regione Liguria.

2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell'Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale dell'Archivio Storico della Regione Liguria nei locali dell'Ateneo.

## **Art. 11 – Coperture assicurative**

1. L'Università dà atto che il personale universitario e le studentesse e gli studenti che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali dell'Archivio Storico della Regione Liguria sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. Regione Liguria garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell'Università.

## **Art. 12 – Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in merito alla presente Convenzione, l'Università degli Studi di Genova – Dipartimento DIRAAS e Regione Liguria sono Titolari autonomi del trattamento dei dati personali.

2. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Reg. UE n. 2016/679(GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia in protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.

## **Art. 13 – Controversie**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere, riguardo alla interpretazione o alla esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, le Parti si impegnano, in uno spirito di leale collaborazione, a percorrere un tentativo di soluzione amichevole e bonaria. In caso di esito negativo, le parti riconoscono la competenza del foro di Genova.

#### **Art. 14 – Registrazione e spese**

Ai sensi del DPR n° 131/1986 «Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro» e successive modificazioni ed integrazioni il presente Accordo Attuativo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a spese della Parte che ne chiede la registrazione

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016.

Genova, il

Università degli Studi di Genova -  
DIRAAS  
Il Direttore  
Prof. Duccio Tongiorgi

Regione Liguria  
Il Direttore Generale  
Direzione Generale Centrale Organizzazione  
Dott. Nicola Giancarlo Poggi

-----

-----

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis) della legge 241/90.